

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Genitori e Amici del Fabriani" con sede nel Comune di Spilamberto (MO) in via Marconi n. 6, presso l'Istituto Comprensivo Fabriani.

L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

2. L'Associazione non ha fini di lucro, intende valorizzare l'associazionismo, il volontariato come espressione di impegno sociale ed opera per una fattiva e costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia.

E' fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o differite.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione ha lo scopo di :

1. Sostenere, supportare e valorizzare il percorso educativo dei bambini dalle

scuole dell'Infanzia alle scuole Secondarie di primo grado per favorirne la crescita in rapporto con la Comunità'

2. Sostenere la genitorialità favorendone la crescita e lo sviluppo per favorire le relazioni figli genitori

L'Associazione effettua le seguenti attivita':

1. organizzare riunioni e seminari per genitori e momenti di aggregazione per bambini e ragazzi con incontri ludici, culturali, assistenziali, ricreativi e sportivo-ricreativi;
 2. contribuire al finanziamento di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F. (Piano Offerta Formativa) degli Istituti scolastici del comprensorio;
 3. ricercare e mantenere rapporti con le Associazioni Genitori di altre scuole e con gli enti locali;
 4. sollecitare e sensibilizzare organi ed istituzioni competenti, sulla necessità di miglioramento logistico-strutturale ed in funzione della scuola.
2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:
 - a) promuovere e organizzare corsi di istruzione e formazione
 - b) organizzare feste scolastiche e attività ricreative
 - c) organizzare attività di intrattenimento e manifestazioni di spettacoli (cinema, teatro e concerti).
 3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi dagli associati e da terzi;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

2. La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa.

3. E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, anche in modo indiretto.

4. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 01 Luglio e termina il 30

Giugno di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro i 6 mesi successivi la chiusura dell'esercizio.

Art. 4

Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono aderire all'Associazione, previa accettazione del presente Statuto, tutti i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo o coloro che legalmente o di fatto ne facciano le veci e tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati al Consiglio Direttivo, il quale deve pronunciarsi per un eventuale diniego entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e concorrono al perseguitamento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato all'Associazione.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare attivamente alle iniziative promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) all'approvazione del bilancio consuntivo.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approvare o modificare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera sul programma annuale e su altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. Le deliberazione dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti dei soci presenti o rappresentati per delega.

7. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati per delega. Nella seconda eventuale convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati per delega. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purchè adottata all'unanimità. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo sono valide quando sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti o rappresentati per delega

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti tra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione;
- b) la redazione di un regolamento utile alla gestione delle attività dell'Associazione;
- c) i programmi delle attività;
- d) l'ammissione o l'esclusione di soci;
- e) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- f) il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- g) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- h) tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
- i) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

3. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei luoghi e nei tavoli istituzionali, ed interloquisce con gli Enti pubblici. In caso di sua assenza, le sue veci verranno fatte dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'Assemblea all'Istituto Comprensivo Fabriani o ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sociale sentito il competente organismo di controllo.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, valgono i regolamenti interni e le norme del codice civile nonché altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Data e firma segretario e presidente